

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE S.P.A.
IN
ATLANTIA S.P.A.

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile



I Consigli di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o l’“**Incorporante**”) e Generale Mobiliare Interessenze Azionarie S.p.A. (“**Gemina**” o l’“**Incorporanda**” e, insieme ad Atlantia, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno redatto ed approvato, ai sensi dell’art. 2501-*ter* cod. civ., il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia (la “**Fusione**”).

Premessa

In data 9 gennaio 2013 Atlantia e Gemina hanno comunicato al mercato l’avvio di contatti funzionali a verificare la sussistenza dei presupposti industriali, finanziari, economici e giuridici per un’eventuale operazione di integrazione societaria tra le due *holding* quotate.

L’integrazione costituisce il punto di approdo di un ampio disegno industriale e sinergico volto alla creazione di un operatore di primaria rilevanza internazionale nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali.

In esito a tale confronto, i Consigli di Amministrazione di Atlantia e Gemina hanno concordato di proporre l’approvazione della Fusione alle rispettive Assemblee straordinarie degli azionisti ed all’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio di Gemina, secondo i termini e le condizioni del presente Progetto di Fusione.

1. Società Partecipanti alla Fusione

Società Incorporante:

Atlantia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 20, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, Euro 661.827.592,00 interamente versato, diviso in n. 661.827.592 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 03731380261, iscritta presso il C.C.I.A.A. di Roma n. 1023691, con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda:

Generale Mobiliare Interessenze Azionarie S.p.A., con sede legale in Fiumicino (Roma), Via dell’Aeroporto di Fiumicino n. 320, capitale sociale, alla data di approvazione del presente Progetto di Fusione, Euro 1.472.960.320,00 interamente versato, rappresentato da n. 1.469.197.552 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e n. 3.762.768 azioni di risparmio, senza indicazione del valore nominale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma



01668340159, iscritta presso il C.C.I.A.A. di Roma n. 1304903, con azioni ordinarie e azioni di risparmio quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Statuto dell'Incorporante

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

Atteso che, come meglio di seguito precisato, Atlantia aumenterà il proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, all'Assemblea straordinaria di Atlantia convocata per l'approvazione della Fusione verrà proposta l'adozione delle modifiche statutarie relative alla misura del capitale. In particolare, con decorrenza dalla data di perfezionamento della Fusione, lo statuto dell'Incorporante subirà le seguenti modificazioni.

Articolo 6


L'Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 164.025.376,00 mediante emissione di massime n. 164.025.376 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione.

Il predetto aumento di capitale dell'Incorporante tiene conto dei potenziali effetti conseguenti alla chiusura anticipata del vigente Piano di *Stock Option* di Gemina secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 7 del presente Progetto di Fusione.

Lo statuto di Atlantia, che avrà efficacia alla data di perfezionamento della Fusione, è riportato in allegato al presente Progetto di Fusione, con l'avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'articolo 6 relative all'ammontare del capitale sociale potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Fusione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti nei successivi paragrafi 3, 4 e 7 del presente Progetto di Fusione.

3. Rapporto di Cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla data del 31 dicembre 2012 e, segnatamente, dei rispettivi progetti di bilancio relativi all'esercizio 2012, redatti e approvati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ. dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.



Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità.

La determinazione del rapporto di cambio è stata effettuata anche tenendo conto della prefigurata distribuzione da parte di Atlantia, nel mese di maggio 2013, e comunque prima della data di efficacia della Fusione, di un dividendo per azione pari a Euro 0,391 (dividendo che pertanto, non verrà corrisposto agli azionisti di Gemina che diverranno azionisti di Atlantia per effetto della Fusione).

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno quindi determinato il rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") nella seguente misura:

- per quanto attiene alle azioni ordinarie dell'Incorporanda: n. 1 azione ordinaria dell'Incorporante da nominali Euro 1,00, avente data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 9 azioni ordinarie dell'Incorporanda;
- per quanto attiene alle azioni di risparmio dell'Incorporanda: n. 1 azione ordinaria dell'Incorporante da nominali Euro 1,00, avente data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni n. 9 azioni di risparmio dell'Incorporanda.

L'aumento di capitale dell'Incorporante al servizio del concambio tiene conto dei potenziali effetti conseguenti alla chiusura anticipata del vigente Piano di *Stock Option* di Gemina e dell'attribuzione della facoltà, ai beneficiari dello stesso, di esercitare anticipatamente le opzioni attribuite e di ricevere azioni ordinarie Gemina, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 7 del presente Progetto di Fusione. Per l'effetto, la misura dell'aumento di capitale a servizio del concambio rappresenta il massimo teorico nell'ipotesi di integrale esercizio delle opzioni attribuite ai sensi del predetto Piano di *Stock Option*.

Sul Rapporto di Cambio è stato espresso, in data 8 marzo 2013, motivato parere favorevole dai rispettivi Comitati Indipendenti di Atlantia e Gemina, all'uopo istituiti ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate.

Non sono previsti conguagli in denaro.

In data 5 marzo 2013 il Tribunale di Roma – a seguito di istanza presentata congiuntamente da Atlantia e Gemina in data 25 febbraio 2013 – ha designato la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ.

4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie e di risparmio dell'Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie dell'Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione.

Per servire il concambio, l'Incorporante procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 164.025.376,00 mediante emissione di massime n. 164.025.376 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio.

Inoltre, nel contesto della Fusione, l'Incorporanda procederà ad annullare senza concambio tutte le azioni proprie eventualmente detenute alla data di perfezionamento della Fusione.

Le azioni di nuova emissione dell'Incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima Incorporante già in circolazione. A tal fine, Atlantia provvederà ad accentrare le proprie azioni presso Monte Titoli S.p.A. per la gestione accentrata delle stesse in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le azioni dell'Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sui siti internet rispettivamente di Atlantia e di Gemina.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

5. Data dalla quale le azioni di Atlantia assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie dell'Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti dell'Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie dell'Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Roma prescritte dall'art. 2504-bis cod. civ., o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dalla data in cui la Fusione produrrà i suoi effetti civilistici.

Ai fini fiscali, l'Incorporante intende dare efficacia alla fusione dal 1° gennaio 2013, previo rilascio di uno specifico interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate che confermi la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali dell'operazione al 1° gennaio 2013, pur in assenza di retrodatazione degli effetti contabili (l'"Interpello").

Conseguentemente, ove l'Interpello intervenga entro la data di stipulazione dell'atto di Fusione, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2013.

Laddove l'Interpello non intervenga entro tale data, gli effetti fiscali decorreranno dalla stessa data di efficacia contabile sopra indicata.

7. **Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori**

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

In particolare, agli azionisti dell'Incorporanda che non abbiano concorso alla adozione della deliberazione di Fusione, non spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. atteso che entrambe le società partecipanti alla Fusione rivestono natura di *holding* di partecipazioni e interessenze in qualsiasi settore economico-industriale (*holding* pura) con azioni quotate su un mercato regolamentato. A seguito della Fusione, pertanto, non si verificherà alcuna "*modifica della clausola dell'oggetto sociale*" che integri "*un cambiamento significativo dell'attività*" dell'Incorporanda.

Poiché ai possessori di azioni di risparmio dell'Incorporanda verranno assegnate azioni ordinarie dell'Incorporante, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione, la Fusione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio dell'Incorporanda ai sensi dell'art. 146 del d. lg. n. 58/1998.

In caso di approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio dell'Incorporanda, a coloro tra tali possessori che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ..

Tenuto conto che l'evento previsto dall'articolo 2437, comma 1, lett. g), cod. civ. si verificherà solo in caso di perfezionamento della Fusione, le eventuali dichiarazioni di recesso dei possessori di azioni di risparmio di Gemina saranno efficaci solo subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

La documentazione informativa inerente alle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso sarà messa a disposizione nei modi e nei termini previsti dalla vigente disciplina.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Si fa presente, inoltre, che, in data 1° marzo 2012, l'Assemblea degli azionisti di Gemina ha deliberato: (i) in sede ordinaria, l'adozione di un piano di incentivazione

basato su strumenti finanziari (il “**Piano di Stock Option**”) in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della società e delle sue controllate (i “**Beneficiari**”) e (ii) in sede straordinaria, il conferimento, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., di apposita delega al Consiglio di Amministrazione per l’attuazione del Piano di *Stock Option*, in forma scindibile e con esclusione del diritto di opzione.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione di Gemina ha approvato il regolamento del Piano di *Stock Option* prevedendo, in particolare, l’assegnazione ai Beneficiari di opzioni attributive ognuna del diritto di sottoscrivere o acquistare un’azione ordinaria Gemina nel corso di tre cicli di assegnazione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al termine del primo ciclo di assegnazione relativo al 2012 risultano assegnate ai Beneficiari n. 5.268.052 opzioni.

In considerazione della necessità di tener conto degli esiti industriali e strategici della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Gemina, su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione e previo parere del Collegio Sindacale, ha deliberato (aa) la chiusura anticipata del Piano di *Stock Option* con riferimento ai cicli di assegnazione 2013 e 2014 nonché (bb) l’attribuzione ai Beneficiari della facoltà di esercitare anticipatamente le opzioni attribuite ai sensi del Piano di *Stock Option* stesso, con conseguente caducazione delle opzioni che non fossero esercitate dai Beneficiari entro il periodo all’uopo previsto. Tali determinazioni verranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Gemina.

Ai fini di quanto sopra, Gemina procederà, prima del perfezionamento della Fusione, all’assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai Beneficiari diversi dai dipendenti e alla emissione di nuove azioni ordinarie, in forza dell’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della delega all’aumento del capitale sociale.

Si fa presente, infine, che l’efficacia delle suddette determinazioni inerenti al Piano di *Stock Option*, e quindi sia la sua revoca che la facoltà per i Beneficiari di esercitare in via anticipata le opzioni assegnate, è subordinata comunque al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v) e (vi) del successivo paragrafo 8.

8. Condizioni della Fusione

Il perfezionamento dell’operazione di Fusione è subordinato, oltre che all’approvazione da parte delle Assemblee straordinarie rispettivamente di Atlantia e Gemina e dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) rilascio dell’approvazione, autorizzazione o esenzione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato senza imposizione di alcuna condizione o riserva che abbia una rilevante incidenza sull’assetto di interessi sottostante all’operazione;
- (ii) mancata formulazione di eccezioni da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a seguito della presentazione dell’informativa prevista dall’articolo 3, comma 8, della “*Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di Programma*” sottoscritta il 27 dicembre 2012 da Aeroporti di Roma S.p.A. (“**ADR**”) con il predetto Ente (la “**Convenzione ADR**”);


- (iii) efficacia della Convenzione ADR a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei Conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 ("DPCM di approvazione");
- (iv) mancato intervento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di atti o provvedimenti da parte di autorità giudiziarie o amministrative che incidano, in tutto, o anche in parte - purché, in tale ultimo caso, in misura rilevante e comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio – sulla validità e/o efficacia: (i) della Convenzione ADR e/o dei suoi contenuti, (ii) del DPCM di approvazione, (iii) del contratto di programma da ultimo stipulato tra ENAC e ADR, o (iv) della deliberazione n. 38 del 19 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione di ENAC;
- (v) rilascio del consenso alla Fusione, ai sensi dei contratti di finanziamento in essere, da parte delle banche finanziatrici di Atlantia, di Gemina e di ADR;
- (vi) presa d'atto ed accettazione da parte dei creditori finanziari di ADR, secondo le maggioranze previste dalla documentazione finanziaria, che la Convenzione ADR si qualifica come "*Material Contract*" ai sensi della documentazione finanziaria medesima.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Roma, 8 marzo 2013

Atlantia S.p.A.

L'Amministratore Delegato



Generale Mobiliare Interessenze Azionarie S.p.A.

L'Amministratore Delegato



Allegato A: Statuto dell'Incorporante *post* Fusione.

ALLEGATO A

STATUTO DELL'INCORPORANTE POST-FUSIONE

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: "Atlantia S.p.A.".

Art.2

La Società svolge le attività di seguito descritte:

- a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre Società ed Enti;
- b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle Società od Enti ai quali partecipa;
- c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero.

La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente, acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti, know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività affini o connesse.

Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie anche reali.

Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro [825.852.968,00]
([ottocentoventicinquemilioniottocentocinquantaduemilanovecentosessantottovirgolazerozero]) diviso in numero [825.852.968] azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Art. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Art. 8

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.

E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

Art. 9

Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero

cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

Assemblee

Art. 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in

prima ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.



Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.

Art. 15

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.

Art. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 17

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 18

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali

spetta il diritto di voto, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale é' l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 20

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.

Almeno 2 candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare:

- almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011;
- almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi.


Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale determinata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e



l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di

ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;

d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun

Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà

intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli e' sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più' anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio e' convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri. La convocazione e' fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex ovvero telefax contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale

ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.

Art. 28

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Art. 29

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure

speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi. Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma-Rappresentanza sociale

Art. 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà' di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Collegio Sindacale

Art. 31

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

Nomina del Collegio Sindacale

Art. 32

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono indicare:

- almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011;
- almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato

per i due mandati successivi.

Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede

legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non potranno presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi.

c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i

generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano

collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di Società di capitali quotate, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata

dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Operazioni Con Parti Correlate

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:

(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e

(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

(c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;

(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni

di urgenza;

(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;

(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.

Bilancio e Riparto Utili

Art. 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art. 36

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.

Scioglimento-Liquidazione della Società

Art. 38

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 39

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.